

Protocollo: vedi *segnatura.XML*

Titolo	2015.1.10.4
	2014.1.10.21.546
Legislatura	X

Il giorno 23 gennaio 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

Giovanna Cosenza	Presidente
Marina Caporale	Vicepresidente
Mauro Raparelli	Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Rita Filippini.

OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / VODAFONE ITALIA X



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*", in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

Vista la delibera Agcom n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito "Regolamento";

Vista la delibera Agcom n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia dei indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito "Regolamento indennizzi";

Viste le delibere Agcom n. 50/11/CIR, 38/12/CIR;

Viste le delibere Corecom Lazio n. 44/12, 50/12, 60/12, 63/12;

Visto l'Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome;

Vista la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le Comunicazioni" sottoscritta in data 28 dicembre 2017 dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, dal Presidente della Regione Emilia Romagna, dalla Presidente del Comitato regionale per comunicazioni Emilia - Romagna"



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Visti gli atti del procedimento;

Viste la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini (NP.2018.158);

Udita l'illustrazione svolta nella seduta del 23 gennaio 2018;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

1. La posizione dell'istante

L'istante ha lamentato la mancata fornitura del servizio nei confronti della società Vodafone Italia X (nel prosieguo del presente atto per brevità denominata Vodafone). In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nel corso dell'audizione, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- di avere sottoscritto in data 09/10/2012 il contratto Vodafone Partita Iva Super Relax;
- che l'operatore telefonico non ha provveduto alla consegna di n. 2 telefoni cellulari al termine dei 24 mesi di contratto, come garantito al momento della sottoscrizione del contratto stesso;
- che l'operatore telefonico al termine dei 24 mesi non ha concesso il cambio del piano telefonico verso uno più conveniente, pena la perdita della promozione relativa alla consegna dei telefoni.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- a) la consegna di n. 2 telefoni cellulari;
- b) la condanna in denaro dell'equivalente del valore di n. 2 telefoni cellulari di pari fascia economica /tecnologica a quelli di cui al contratto.

2. La posizione dell'operatore

Nella propria memoria l'operatore replica che la pretesa della parte istante è priva di fondamento poiché nessuna clausola contrattuale ha mai previsto la consegna di numero 2 telefoni cellulari bensì, eventualmente, la sostituzione, a fronte della consegna di quelli in uso.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Inoltre l'utente risulta inadempiente in quanto debitore della somma di euro 379,68, pertanto all'inadempiente non è dovuto nessun adempimento.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte possono essere integralmente respinte come di seguito precisato:

- a) per quanto concerne la richiesta di consegna di n. 2 telefoni cellulari, la stessa non può essere accolta. Il contratto allegato da parte istante, sottoscritto il 09/10/2012, prevede quale "Soluzione telefono" 2 telefoni cellulari (I Phone 5). Tuttavia, in base alla normativa vigente, il potere di obbligare l'operatore alla loro consegna, e quindi ad un "facere", esula dalla competenza del Corecom come individuata dal comma 4 dell'art. 19 del Regolamento. La relativa richiesta non può pertanto essere presa in considerazione.
- b) per quanto riguarda la richiesta di condanna dell'operatore ad una somma di denaro equivalente al valore di n. 2 telefoni cellulari di pari fascia economica /tecnologica a quelli di cui al contratto, la stessa non può essere accolta per la motivazione di cui al punto precedente. Non è neppure possibile procedere a storni e/o rimborsi di somme indebitamente pagate, in quanto la parte istante non ha prodotto prova di pagamenti effettuati, né di aver inoltrato alcun reclamo. Non è neppure possibile riconoscere indennizzi in quanto la richiesta non rientra tra le previsioni di fattispecie indennizzabili individuate nel "regolamento indennizzi". La richiesta quindi non può trovare accoglimento.

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini, il Corecom, all'unanimità

DELIBERA QUANTO SEGUE

1. Rigetta integralmente l'istanza di XXX nei confronti della società Vodafone Italia X per le motivazioni di cui in premessa.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e della Autorità.

Firmato digitalmente

Il Segretario

Dott.ssa Rita Filippini

Firmato digitalmente

La Presidente

Prof.ssa Giovanna Cosenza



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom